OSPEDALE MAGGIORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

E DELLA CITTÀ DI TORINO

REGOLAMENTO

IGIENICO-SANITARIO

TORINO

TIPOGRAFIA G. CANDELETTI

Via della Zecca, n. 11

1896

OSPEDALE MAGGIORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
E DELLA CITTÀ DI TORINO

REGOLAMENTO
IGIENICO-SANITARIO

TORINO
TIPOGRAFIA G. CANDELETTI
Via della Zecca, n. 11
1896

REGOLAMENTO IGIENICO-SANITARIO

CAPO I.

Organismo generale del servizio.

Art. 1.

I Dottori Primari, ognuno per la rispettiva sezione, hanno la direzione e la responsabilità del servizio igienico-sanitario degli ammalati affidati alle loro cure.

Art. 2.

Per la sorveglianza immediata del modo con cui giornalmente il servizio viene fatto tanto nelle infermerie quanto nelle sale dell'ambulatorio e

delle accettazioni, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione stabilisce fra i Dottori Primari un turno mensile.

Ciascun Primario entro tre giorni successivi al suo turno d'ispezione farà relazione scritta al Presidente circa l'andamento ed il risultato del servizio.

ART. 3.

A mezzo specialmente di due suoi membri da designarsi in principio d'ogni anno, l'Amministrazione eserciterà la sua vigilanza su tutti i servizi igienici sanitari dello Stabilimento.

ART. 4.

I locali pel ricovero dei malati, per le operazioni e per le cure speciali, il numero delle sezioni e dei letti per ogni sezione, osservato in quanto riguarda l'igiene la debita distanza fra i letti ed il rapporto fra il numero dei ricoverati e la cubatura delle sale, vengono determinati dal Consiglio d'Amministrazione con disposizione di ordine interno, a seconda dei bisogni della be-

neficienza spedaliera e dei mezzi di cui l'Istituto può disporre.

Così pure viene stabilito il numero delle camere e dei letti per gli ammalati ricoverati a pagamento.

ART. 5.

Nel periodo dell'anno scolastico la direzione e responsabilità delle sezioni destinate per l'insegnamento universitario spetta esclusivamente ai professori direttori di Clinica Medica e di Clinica Chirurgica a tenore delle convenzioni al riguardo conchiuse col Governo.

ART. 6.

Normalmente ad ogni Primario è affidata una sezione di uomini ed un'altra di donne. Queste sezioni non avranno in complesso più di 60 letti.

Alcuni letti saranno esclusivamente destinati per il provvisorio ricovero di urgenza d'ammalati gravi ed in pericolo di vita che non si possono assolutamente abbandonare e che per man-

canza di posto non si possono subito ricevere nelle sezioni ordinarie.

Questi ammalati devonsi poi dai Primari ritirare nelle rispettive sezioni non appena si faranno in esse vacanze di letti.

Altri letti in locali appositi, sono destinati per la cura di bambini affetti da malattie chirurgiche.

Nelle infermerie donne di medicina possono venire anche accolti bambini d'età inferiore a sei anni affetti da malattie mediche.

In quelle di chirurgia donne sono ricoverati colle rispettive madri o balie, i bambini lattanti affetti da malattie chirurgiche.

Art. 7.

Le sezioni sono provvedute di adatti locali per l'isolamento di quei malati che durante la cura recano disturbo agli altri, di quelli su cui cada sospetto di malattia contagiosa o che per altra causa il Primario stimi conveniente siano temporariamente allontanati dalle sale comuni.

L'Amministrazione provvederà a speciali locali d'isolamento per eventuali casi di malattie contagiose che si verificassero fra i degenti nell'Ospe-

dale. Tali locali, che si terranno a disposizione dei Professori e dei Primari Direttori delle sezioni, avranno le pareti, il pavimento ed il mobilio impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili.

CAPO II.

Dell'accettazione dei malati.

Art. 8.

Il ricovero dei malati nell'Ospedale non ha altrimenti luogo se non in seguito a visita dei Sanitari appositamente delegati, i quali devono accertare che coloro che si presentano per essere accettati si trovino nelle condizioni ed abbiano i requisiti prescritti dallo Statuto organico per la loro accettazione.

Art. 9.

La visita ha luogo ogni giorno in quelle ore che sono stabilite dall'Amministrazione.

Gli ammalati di medicina sono visitati da Assistente Medico, e quelli di Chirurgia da Assistente Chirurgo. Gli uomini separatamente dalle donne.

Art. 10.

Nell'adempimento delle loro incombenze presso le sale di visita aperte al pubblico, i Sanitari, tenendo presente il principale scopo dell'Ospedale, avranno cura di adoperarsi con particolare attenzione in favore dei malati appartenenti alle classi povere, i quali sono bisognevoli di speciale riguardo a causa della loro stessa misera condizione.

Art. 11.

Se l'ammalato può essere curato ambulatoriamente, i Sanitari vi provvederanno di conformità, fornendolo di quelle istruzioni e prescrizioni o facendogli quelle medicazioni ed operazioni che il suo stato richiede, e consigliandolo, ove d'uopo, di ripresentarsi all'ambulatorio per il seguito della cura.

Se invece l'infermo ha bisogno di essere ricoverato, il Sanitario lo munisce di polizza d'accettazione e lo assegna a quella sezione che avrà maggior numero di letti disponibili, ciò che dovrà risultare dalle note che ad ogni turno di visita dovranno essergli rimesse dalle Suore delle sezioni.

I signori Primari vigileranno a che la denuncia dei letti vacanti sia puntualmente trasmessa alla Direzione dell'Ospedale.

Art. 12.

Nelle ore in cui le sale d'accettazione sono chiuse, i malati d'urgenza che si presentassero allo Spedale sono visitati dall'Assistente di guardia il quale provvederà a loro od in via ambulatoria valendosi, ove di bisogno, dell'opera dei due Allievi Capi interni, che devono essere costantemente di servizio nell'Ospedale, oppure coll'accettazione in sezione, osservato il disposto dell'articolo precedente.

Art. 13.

Fino a tanto che l'ammalato non avrà avuta la visita del Primario o degli Assistenti della

sezione in cui venne ricoverato, l'Assistente che l'ha accettato è in dovere di prestargli tutte le cure e quell'assistenza che il suo stato richiede.

Art. 14.

Eccettuati i casi di urgente necessità, tanto nel servizio d'ambulatorio che di guardia non si possono eseguire gravi operazioni di alta chirurgia. Occorrendone gli Assistenti devono richiedere l'intervento di un Primario quando nell'ospedale in quelle circostanze ve ne siano.

Al giudizio del Primario d'ispezione, od in sua assenza di quell'altro che trovasi nell'Ospedale devono pure rivolgersi nei casi dubbi di accettazione.

Art. 15.

Durante il turno di guardia, tanto diurna quanto notturna, gli Assistenti devono prestarsi a tutte quelle cure ed assistenze di cui i degenti nelle sale e nelle camere possano avere di bisogno, riferendo poi ai Primari cui gli ammalati appartengono, nel primo turno di loro visita, quanto ebbero ad eseguire e ad osservare.

Art. 16.

Il servizio di guardia diurna, fatto per turno dai Dottori Assistenti effettivi e da quei supplenti che anno per anno vi possono venir chiamati, è regolato da apposito orario da stabilirsi ogni anno dall'Amministrazione e da tenersi affisso nell'atrio dell'ingresso principale dell'Ospedale.

Comincia alle ore 10 del mattino e termina alle ore 10 della sera.

Il servizio di guardia notturna comincia alle 10 di sera e finisce alle ore 10 del mattino, ed è disimpegnato dagli Assistenti di Medicina e di Chirurgia delegati al servizio d'interni, in quel numero che verrà fissato dalla Amministrazione.

Essi avranno perciò stanza nell'Ospedale ove dovranno immancabilmente pernottare, e per tutta le necessità del servizio hanno a loro disposizione i quattro Allievi Capi Interni che dimorano nell'Ospedale.

Art. 17.

Alle ore dieci pomeridiane dai Dottori Assistenti delegati al servizio d'interni si procederà

all'ultima controvisita, la quale verrà fatta dall'Assistente Medico per i degenti nelle sale di medicina, e dall'Assistente Chirurgo per i ricoverati nelle infermerie e camere di chirurgia.

Art. 18.

I Dottori Assistenti devono trovarsi con precisione nell'Ospedale all'ora di guardia per essi assegnata dalla tabella.

Durante la guardia non possono, per nessun motivo, assentarsi dall'Ospedale.

Non essendo ammesse interruzioni di sorta nel servizio di guardia, l'Assistente, quando anche abbia compiuto il suo turno, non può lasciare il posto se non viene rilevato da quello che lo deve dopo di lui occupare.

Quindi ogni ritardo nell'assumere il servizio di guardia, come ogni interruzione nel medesimo non saranno tollerati.

Gli Assistenti che mancassero a queste prescrizioni saranno severamente puniti e la recidività nella mancanza darà luogo al licenziamento dal servizio dell'Ospedale.

ART. 19.

Nel lasciare la guardia l'Assistente informa quello che lo sostituisce delle circostanze degne di speciale osservazione.

Al primo turno di visita ordinaria gli Assistenti di guardia informeranno i Primari di quanto ebbero occasione di constatare e di osservare nei malati delle rispettive sezioni, ed informeranno il Primario d'ispezione di quanto può interessare l'andamento generale dei servizi igienici sanitari tanto delle sale che dell'ambulatorio.

CAPO III.

Della cura dei malati.

ART. 20.

Gli infermi accettati in cura sono indirizzati alla Suora della sezione a cui furono assegnati. Consegnano alla Suora la polizza nominativa di cui il Sanitario che ha fatto l'accettazione li ha

forniti, nonchè i documenti comprovanti la loro età e la loro povertà dei quali fossero in possesso.

Art. 21.

La Suora, ritirati la polizza ed i documenti per farne la rimessione agli uffici d'Amministrazione per la prescritta registrazione, dispone per la pulizia del ricoverato e perchè venga tosto messo a letto.

Appone al letto la scheda individuale da essa compilata secondo le indicazioni richieste, provvede come del caso alle urgenti prime necessità del degente, inscrive le sue generalità nel registro della sezione e di esso ne dà speciale avviso al Primario nel primo turno di visita.

Art. 22.

I Dottori Primari, accompagnati dai rispettivi Assistenti, visiteranno normalmente e nelle ore che dall'Amministrazione verranno stabilite, due volte al giorno, una al mattino e l'altra alla sera, i malati delle loro sezioni e quelli degenti in camera stati alle loro cure affidati.

Quando occorra li visiteranno anche straordinariamente. — Nella visita della sera i Primari di Chirurgia possono farsi sostituire dagli Assistenti.

Art. 23.

Spetta ai Primari prescrivere i medicinali e le diete; eseguire le operazioni ed assistere quelle ordinate.

In casi gravi e dubbiosi è loro obbligo di chiamare a consulto altri Primari. Non possono rifiutare consulti richiesti dai malati pensionanti purchè di Primari dell'Ospedale o di Professori delle Cliniche Universitarie in esso esercite.

Questi consulti sono a spese dei richiedenti.

Art. 24.

I Dottori Assistenti seguono il rispettivo Primario nelle visite, lo coadiuvano in tutte le operazioni che eseguisce, e praticano quelle che da esso vengono loro affidate.

Scrivono la ricettazione sul quaderno della sezione, sorvegliano la distribuzione dei rimedi

e l'eseguimento delle ordinazioni; raccolgono le osservazioni cliniche di ciascun malato in apposito quadro di storia clinica di cui ogni letto deve a loro diligenza essere fornito, quadro che alla uscita del malato dall'Ospedale per guarigione, miglioramento o trasferimento in altro luogo, devono consegnare agli uffici di Amministrazione, ed in caso di decesso e d'autopsia rimettono al Direttore del Laboratorio Anatomopatologico.

Questi quadri saranno conservati ad uso di quei sanitari che crederanno di consultarli.

In caso di assenza dei Primari ne faranno le veci i rispettivi Assistenti Effettivi, ai quali rimane affidata la direzione della sezione ed incombe la responsabilità del servizio sanitario della medesima. Essi però non potranno mai eseguire delle gravi operazioni senza consultare un Primario.

Art. 25.

Gli Allievi interni prestano servizio nelle sezioni cui sono destinati. Hanno specialmente obbligo di tener preparato tutto il materiale occorrente per le operazioni e per le medicazioni.

Ricevono dal custode dell'armamentario gli strumenti occorrenti, che appena usati puliranno e restituiranno al custode, verso il quale ne sono responsabili.

Art. 26.

I due Allievi Capi normalmente di guardia non possono, per nessun motivo, durante il turno di servizio, assentarsi dall'Ospedale. Devono prestar l'opera loro agli ambulatori ed in tutti quegli altri servizi ai quali siano richiesti dai Dottori Primari ed Assistenti.

Essi non possono eseguire medicazioni o somministrare medicine ai malati se non per ordine dei Sanitari.

Art. 27.

Compete alla Amministrazione l'assegnazione delle sezioni ai Dottori Primari, la destinazione degli Assistenti ed il loro trasferimento da una sezione all'altra, come è di sua spettanza il provvedere provvisoriamente ad ogni straordinaria vacanza che si verificasse nel corso dell'anno nel

personale dei Sanitari, salvo il caso di urgenza nel quale provvederà immediatamente il Presidente riferendone poi al Consiglio nella prima sua adunanza.

ART. 28.

Ogni sezione di chirurgia, tanto uomini quanto donne, è fornita di apposito locale per le operazioni.

Altri locali sono destinati per la cura di malattie speciali di medicina, per i bagni e per la cura idroterapica.

Per quelli il cui uso fosse in comune fra le sezioni verranno date le disposizioni e norme che, a seconda dei casi e delle necessità, si giudicheranno meglio corrispondenti alla regolarità dei servizi.

ART. 29.

I Chirurghi Primari, e chi per essi in caso di assenza, prima di eseguire operazioni d'alta chirurgia, si assicureranno che gli infermi, se adulti vi acconsentano.

Ove trattasi di giovanetti o fanciulli nessuna operazione di speciale importanza può aver luogo

senza il permesso dei genitori o chi ne fa le veci, salvo però sempre i casi di urgenza.

Art. 30.

Ogni sezione chirurgica, a diligenza e sotto la responsabilità della Suora di servizio, sarà costantemente provveduta del materiale di medicacazione d'uso ordinario.

La Suora dovrà tenere questo materiale preparato ed a pronta disposizione dei Sanitari nelle circostanze delle visite, delle medicazioni e delle operazioni, vigilando che venga usato colla debita parsimonia e riferendo in caso di sciupo da parte degli infermieri, infermiere, od altri, alla Superiora per le opportune previdenze a prendere.

Art. 31.

Le sezioni di medicina, oltrechè degli strumenti e del materiale di medicazione di cui fanno uso ordinario, saranno pure costantemente provvedute di quei preparati farmaceutici di uso comune che verranno prescritti dai singoli Primari.

Le Suore delle sezioni avranno cura tanto degli strumenti che del materiale di medicazione e dei preparati farmaceutici, che terranno in appositi armadi chiusi a chiave della quale avranno esse sole la custodia.

Art. 32.

Salvo il caso d'urgenza, nel quale deve provvedersi immediatamente, ultimato ogni turno di visita gli Assistenti consegneranno alle suore delle rispettive sezioni i quaderni delle prescrizioni farmaceutiche ordinate dal Primario, e dal medesimo controllate e firmate, affinchè ne curino tosto la preparazione e la spedizione dalla farmacia incaricata della fornitura. I Primari e gli Assistenti porranno particolare attenzione a che ogni prescrizione porti ben chiaro e preciso il numero del letto al cui degente si riferisce, e le Suore nel ritirare dalla farmacia i medicinali e nel farne la distribuzione ai singoli destinatari vi procederanno con massima attenzione e colla scorta del ricettario; e ciò tutto allo scopo di evitare ogni pericolo di errore o sbaglio tanto da parte di chi ordina, quanto da parte di chi distribuisce.

In caso di dubbio le Suore si rivolgeranno ai Dottori delle sezioni ed in loro assenza a quello di guardia.

I Dottori hanno obbligo di invigilare sulla qualità dei medicinali che prescrivono, ove duopo farne oggetto di analisi e controlli, e riferire alla Amministrazione i risultati ottenuti e le loro osservazioni, per quelle provvidenze che si reputeranno necessarie ad assicurare in ogni miglior modo la perfetta regolarità del servizio di fornitura.

CAPO IV.

Del servizio di assistenza dei ricoverati.

Art. 33.

Le Suore, gli infermieri e le infermiere eseguiscono gli ordini che per l'assistenza dei malati loro vengono dati dai Primari e dagli Assistenti.

Art. 34.

Le Suore devono seguire i Dottori nelle visite agli infermi; raccogliere le istruzioni che dai

medesimi sono impartite circa la assistenza da prestarsi ai singoli degenti; scrivere sopra gli appositi fogli le prescrizioni dietetiche, fare la distribuzione dei medicinali, e fare ed invigilare che siano a tempo e nei dovuti modi apprestati agli ammalati.

Dirigono e coadiuvano la distribuzione delle vivande state assegnate ai degenti e sorvegliano che siano da essi consumate; al qual fine faranno un'ispezione ad ogni malato onde verificare che i cibi non siano stati nascosti o dispersi, rimandando alla cucina quelli che fossero stati respinti.

Art. 35.

Rinvenendo presso degenti vivande, frutta, vini o liquori non stati dai Dottori autorizzati, siano provenuti dall'Ospedale che da altri, li ritireranno riferendone al Primario nella prima visita, e se da esso non sarà concessa la consumazione, li faranno passare alla cucina.

Art. 36.

Devono adoperarsi a che gli infermieri e le infermiere facciano l'occorrente pulizia eccitan-

doli al servizio dei malati, e curare che questo sia fatto coi dovuti riguardi e con la massima carità.

Ove i richiami e gli eccitameuti fatti ad un infermiere non avessero effetto, devono tosto informarne il Capo-Servizio e la Superiora per ottenere obbedienza e rispetto e per quei provvedimenti disciplinari che del caso.

Segneranno le mancanze delle infermiere alla Superiora per le relative provvidenze.

Art. 37.

Le Suore ricevono in consegna un'adeguato corredo di biancherie ed oggetti utensili in vetro e maiolica, necessari pel servizio delle rispettive sezioni. Devono sorvegliare che tanto delle une che degli altri se ne faccia buon uso, che non vengano sciupati, sottratti, od in qualsivoglia modo deteriorati, affidandoli ripartitamente alla responsabilità degli infermieri ed infermiere.

Ove si accorgessero che tanto di questi, quanto d'ogni altro oggetto alla loro custodia e sorveglianza dati, se ne facesse spreco od uso senza la dovuta parsimonia e senza i necessari riguardi

da parte del personale di servizio od altro, devono tosto informarne la Suora Superiora affinchè vi si possa rimediare.

Art. 38.

Alcune Suore sono specialmente delegate a prestare servizio d'assistenza nelle ore della notte, ed esse entrando in servizio alla sera, dopo l'ultima distribuzione del vitto, ricevono dalle altre Suore le occorrenti istruzioni circa la speciale cura e sorveglianza da usarsi agli ammalati.

Art. 39.

Le Suore che prestano servizio di notte seguono i Dottori Assistenti di cui all'art. 17 nell'ultima controvisita che alle ore 10 della sera devono fare ai malati, ne raccolgono le istruzioni e procurano che siano con precisione e puntualità eseguite.

Art. 40.

Accadendo di constatare nella notte in qualche ammalato un peggioramento od un fenomeno di

tale natura da richiedere l'immediato intervento del Sanitario, fanno chiamare il Dottore di guardia, lo assistono, fanno eseguire le sue prescrizioni.

Ove del caso avvertono il Rettore Spirituale.

ART. 41.

La Suora di guardia notturna di servizio nella prima sezione del piano terreno tiene le chiavi della porta principale, di quella delle sale di accettazione, degli armadi dell'armamentario di urgenza e dell'ambulatorio chirurgico.

Avvertita dal portinaio di guardia notturna col suono di apposito campanello, accompagnata da un'infermiere deve subito portarsi alla porta di accettazione, ricevere gli ammalati e far chiamare il Dottore e gli Allievi di guardia per le cure di cui necessitano, eseguendo e facendo eseguire gli ordini che dal Dottore venissero impartiti, ed occorrendo provvedere perchè l'infermo sia ricoverato in sala e messo a letto.

ART. 42.

Ove poi fosse portato all'Ospedale qualcuno morto per via, o che appena arrivato vi morisse,

raccoglierà tutte quelle generalità che del medesimo potrà avere da coloro che l'hanno portato, nonchè il nome, cognome, qualità ed abitazione dei portatori: e ritirerà, per essere al mattino consegnati alla Suora Superiora, tutti gli oggetti di valore, i denari e le carte che il morto possedesse.

Accertata dal Dottore la morte, farà trasportare il cadavere nella camera mortuaria.

Art. 43.

Le Suore di guardia notturna devono avere in consegna un piccolo corredo di biancherie e di materiale di medicazione, non che la scorta di quei medicinali d'uso comune dei quali i Dottori Assistenti delegati al servizio d'interni faranno le prescrizioni.

Art. 44.

Al mattino prima di smettere la guardia, devono informare le Suore di servizio diurno e la Superiora di quanto avvenne nella notte degno di menzione, e ad ogni Suora di sezione devono

consegnare i medicinali da somministrare ai malati secondo le ordinazioni dei Dottori.

ART. 45.

Verificandosi nelle ore di notte la morte di qualche infermo, le Suore di guardia devono provvedere perchè sia tosto rinchiuso il letto del morto colle apposite tende, in attesa del Dottore curante, e notare sul bollettino clinico e scheda individuale l'ora del decesso.

ART. 46.

Gli Infermieri e le Infermiere scelti dal Primario, devono seguirlo nelle visite ai degenti. Tutti devono prestarsi a quanto dai Dottori viene loro ordinato, eseguire le medicazioni e curare la pulizia degli infermi.

ART. 47.

Tutti indistintamente devono eseguire quei servizi di sala che dai Dottori e dalle Suore sono loro ordinati nell'interesse della cura, dell'assi-

stenza e della pulizia dei malati, non che per l'ordine e la nettezza delle sale e del mobilio.

Devono quindi con massima diligenza mantenere sempre puliti i pavimenti ed i muri giornalmente lavandoli con materie disinfettanti, conservare netti e disinfettati i vasi, le sputarole, i comodini ed i cessi, in ordine i letti ed ogni altro oggetto delle sàle e d'uso nelle sezioni.

I prodotti morbosi (espettorati, orine, feci, ecc.) di affetti da malattie infettive o contagiose, o di altri infermi pei quali venga prescritto dai sanitari curanti, saranno distrutti col fuoco.

Mensilmente avrà luogo la disinfezione generale del pavimento e del mobilio delle sale destinate ad infermeria da eseguirsi con soluzioni acide di sublimato corrosivo al 3 p. 0|00 o con quelle sostanze che il progresso della scienza riterrà di maggiore efficacia, ed in quanto ai mobili di ferro con quei mezzi che pure di sicuro effetto, non siano però causa ad essi di guasti e di distruzione.

Art. 48.

Verificandosi il decesso di qualche infermo devono tosto avvertirne la Suora della sezione per

gli ulteriori incombenti, come alla medesima devono riferire ogni circostanza che nell'eseguimento delle loro incombenze avessero a rilevare sia in ordine allo stato che al contegno dei malati.

Art. 49.

Quelli destinati al servizio di notte devono ognora stare attenti ed essere vigilanti per accorrere ad ogni semplice chiamata dei degenti, visitare di frequente tutti gli ammalati e specialmente i più aggravati, e soccorrerli in ogni loro bisogno.

In caso di peggioramento di qualche malato avvisano tosto la Suora di guardia.

Devono invigilare pel mantenimento dell'ordine e del silenzio nelle sale.

Al mattino, prima di lasciare il servizio devono informare le Suore e gli infermieri di servizio diurno di quanto occorse durante la notte nello stato dei malati delle rispettive sezioni.

CAPO V.

Del trattamento dietetico.

Art. 50.

Agli infermi ricoverati nell'Ospedale sono distribuite tre refezioni al giorno, a meno che siano sottoposti ad una dieta rigorosa, nel quale caso la distribuzione è limitata a brodo nelle proporzioni prescritte dal Dottore curante.

Art. 51.

Dette refezioni, consistenti in colazione al mattino, prima della visita sanitaria, pranzo verso mezzogiorno, e cena verso le ore 6 della sera; sono regolate da apposita tabella stabilita dal Consiglio d'Amministrazione in seguito a parere dei Dottori Primari, e nella quale si potrà sempre introdurre quelle variazioni che, a seconda dei casi e della esperienza, saranno riconosciute necessarie od utili.

Sono ammesse distribuzioni di cibi e vini speciali quando prescritte ed ordinate dai Dottori Primari e volute dalle condizioni del malato e da necessità di cura.

ART. 52.

È severamente proibito al personale di servizio di fornire ai malati cibi o bevande diversi da quelli prescritti dai Dottori curanti.

Tutto il personale invece è obbligato di invigilare che non si introducano nelle sale e presso i malati cibi o bevande non autorizzati dai Dottori, e di attentamente osservare che tra gli ammalati non abbia luogo cambio o commercio di cosa alcuna.

Le autorizzazioni di cui sovra devono risultare da appositi ordini per iscritto da rilasciarsi dai Sanitari Primari.

ART. 53.

Ai ricoverati nelle sezioni degli incurabili che si trovano in condizioni normali sono distribuite pure tre refezioni per giorno, cioè al mattino

caffè e latte, a mezzogiorno minestra ed un piatto di carne con verdura, alla sera minestra con qualche companatico, più 500 grammi di pane e mezzo litro di vino per ogni giornata.

Tutti gli incurabili devono trovarsi presenti alla distribuzione delle singole refezioni.

CAPO VI.

Del decesso dei ricoverati, delle autopsie e delle sepolture.

Art. 54.

Accertato e dichiarato dal Dottore Primario il decesso di un malato il cadavere viene dai becchini trasportato coi dovuti riguardi e le necessarie cautele nella camera d'osservazione e posto sull'apposito letto provvisto di comunicazione elettrica colla sala d'infermeria, dove sarà custodito fino a che siano trascorse 24 ore dall'avvenuto decesso nei casi ordinari, ed ore 48 nei casi di morte improvvisa.

Art. 55.

Dal letto del defunto verrà tolta ogni cosa, e quindi, nettato e disinfettato, verrà provveduto di altri effetti puliti.

Le lenzuola tolte saranno subito passate alla lavanderia per la loro disinfezione e lavatura.

Le coperte ed i materassi saranno disinfettati coi mezzi ordinari del sublimato corrosivo o di quelle altre sostanze che dalla scienza venissero ritenute migliori, ed ove del caso ed il Sanitario curante lo consigli, oppure si tratti di malattia infettiva o contagiosa, mediante il forno sterilizzatore a vapore di tale capacità di contenere tutto il materiale e tutti gli effetti del letto.

Art. 56.

Trascorsi i termini di cui sovra, i cadaveri sono trasportati nel laboratorio Anatomo-Patologico Riberi per la relativa autopsia, salvo il caso di eccezionale divieto debitamente motivato, ed il disposto del regolamento generale di polizia mortuaria approvato con R. Decreto 25 luglio 1892,

in quanto riguarda i cadaveri devoluti alle Scuole mediche.

Art. 57.

Le autopsie verranno possibilmente eseguite nelle ore antimeridiane dopo la visita sanitaria, e ciò allo scopo di evitare che i Dottori che le eseguiscono abbiano contatto cogli ammalati non appena abbandonato il laboratorio anatomico.

Art. 58.

I parenti del defunto che intendono ottenere il divieto dell'autopsia devono farne domanda per iscritto al Direttore e comprovare di aver ottemperato a quanto in proposito è stabilito dall'articolo 41 del sovracennato R. Decreto 25 luglio 1892.

La domanda deve essere presentata entro le ore sedici dell'avvenuto decesso.

In ogni modo i parenti non potranno mai opporsi a che il Dottore Primario curante, escluso ogni altro, nell'interesse della scienza ed a beneficio dell'umanità, proceda all'esame interno del

cadavere di ricoverato gratuitamente, praticando a mezzo del Settore del Museo Riberi, a tale ufficio destinato, quelle incisioni e spaccature strettamente indispensabili, e senza esportazione di parte alcuna.

Finito l'esame, le incisioni e le spaccature dovranno venir regolarmente chiuse.

A questo esame possono assistere i parenti del defunto.

Art. 59.

Trascorso il periodo di osservazione i cadaveri pei quali esiste divieto di autopsia vengono dai becchini involti nella tela a ciò destinata e collocati nei rispettivi feretri per essere consegnati agli incaricati dal Municipio di ritirarli nelle ore di notte, oppure depositati nella cappella mortuaria per le funzioni di sepoltura a spese dei parenti dei defunti.

Art. 60.

I becchini devono mantenere costantemente puliti e disinfettati i locali di deposito dei morti,

nonchè i mobili in essi esistenti eseguendo gli ordini che al riguardo venissero loro dati dal Capo-Servizio, alla cui immediata dipendenza e sorveglianza sono sottoposti.

ART. 61.

L'inserviente del laboratorio Anatomo-patologico ha l'obbligo della pulizia e disinfezione dei locali e mobili del medesimo, non che di quelli dell'annesso Museo Riberi e del gabinetto chimico.

Deve eseguire le incombenze che gli vengono affidate dal Direttore e dal personale dei Dottori applicati al servizio ed all'esercizio del museo, laboratorio e gabinetto chimico, nonchè dal Capo-Servizio, dal quale disciplinarmente dipende.

Ultimata l'autopsia d'un cadavere ne raccoglie diligentemente i pezzi che, avviluppati in apposito telo, depone nel rispettivo feretro per essere consegnato, come sopra, pel trasporto al cimitero.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 62.

L'Amministrazione darà le istruzioni che ravviserà necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento, le infrazioni o contravvenzioni al quale daranno luogo alla applicazione delle disposizioni disciplinarie previste dal Regolamento d'Amministrazione.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in seduta 18 giugno 1895 e 2 marzo 1896.

Il Presidente
MASSIMO BIANDRÀ.

Gli Amministratori: Can. **Camillo Pelletta** — Can. **Michele Sorasio** — Can. **Raffaele Forcheri** — Ing. **Oreste Bollati** — Dott. **C. A. Valle** — Dott. **G. Mo** — **Giuseppe Galleani d'Agliano.**

Il Direttore-Segretario
G. DUTTO.

Approvato dal Sig. Prefetto della Provincia di Torino con Decreto 22 giugno 1896.

INDICI

DEL

REGOLAMENTO IGIENICO-SANITARIO

I.

INDICE DELLE MATERIE

Capo 1° — Organismo generale del servizio . art. 1 al 7.
„ 2° — Dell'accettazione dei malati . . . „ 8 al 19.
„ 3° — Della cura dei malati . . . . . „ 20 al 32.
„ 4° — Del servizio d'assistenza dei ricoverati . . . . „ 33 al 49.
„ 5° — Del trattamento dietetico . . . . „ 50 al 53.
„ 6° — Del decesso dei ricoverati; delle autopsie e delle sepolture. . . . „ 54 al 61.
„ 7° — Disposizioni generali. . . . . . „ 62.

II.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

A

Accertamento delle morti, art. 54.
Accettazione dei malati, art. 8, 9, 10, 11, 12, 14.
Allievi interni — attribuzioni, art. 12, 16, 25, 26.
Ambulatorio (servizio dell'), art. 11, 12, 14.
Assistenza sanitaria ai ricoverati, art. 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27.
Autopsie, art. 56, 57, 58, 61 — Divieto delle autopsie, art. 59.

B

Becchini — Doveri, art. 54, 55, 56, 59, 60.
Biancheria per servizio di sezione, art. 37.

C

Cadaveri — Camera di deposito, art. 54 — Trasporto e sepoltura, art. 54, 59, 61.
Cliniche universitarie — Direzione, art. 5.
Consulti sanitari, art. 23.
Cure e medicazioni all'ambulatorio, art. 11, 13, 14.

D

Decesso dei malati, art. 45, 48, 54.
Dietetiche dei ricoverati, art. 23, 34, 35, 50 al 53.
Disinfezioni, art. 47, 55.
Dottori assistenti — Visite all'ambulatorio, art. 9 al 14 — Servizio di guardia sanitaria, art. 15 al 19, 22, 24, 32.
Dottori primari — Direzione delle sezioni, art. 1, 2, 6, 22, 32, 54.

G

Guardia sanitaria diurna e notturna, art. 12, 14, 15, 16, 18, 40, 41 al 44.

I

Incurabili — Trattamento dietetico, art. 53.
Infermieri ed infermiere — Dipendenza, servizio e disciplina, articoli 33, 36, 37, 46 al 49.
Inserviente al laboratorio anatomico — Doveri, art. 61.
Ispezione e vigilanza dei servizi igienici-sanitari, art. 2, 3, 14.
Istruzioni per l'esecuzione del regolamento, art. 62.

L

Laboratorio anatomo-patologico, art. 56.
Locali pel ricovero dei malati — Per le operazioni, per isolamento e cure speciali, art. 4, 6, 7, 28.

M

Malati — Accettazione, art. 8 e seg. — Ricevimento nelle sezioni, art. 20, 21 — Operazioni chirurgiche, art. 29 — Disciplina, art. 34, 35 - Diete, art. 50 al 53.

Materiale di medicazione — Custodia, art. 30, 31.
Medicinali — Prescrizioni, art. 23, 24 — Distribuzione, art. 31, 32.

O

Operazioni d'alta chirurgia — Disposizioni speciali, art. 14, 29.
Orario di visita dei malati, art. 9, 16, 22.

Q

Quadri di storia clinica, art. 24.

S

Sezioni d'ammalati — Direzione, art. 1 — Divisione delle sezioni e numero dei letti, art. 4, 5, 6, 7, 27 — Strumenti e materiale di operazioni e medicazioni, art. 31.
Suore di servizio nelle sezioni — Attribuzioni, art. 30, 31, 33, 34 al 45.

V

Visite dei malati — Visita per l'accettazione, art. 8, 9 — Visite nelle sale e camere, art. 13, 17, 22, 24.